

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4059

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LORETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1999

**Ordinamento della professione di perito esperto consulente
in specialità**

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo di modernizzazione che sta caratterizzando la nostra società ha portato all'istituzione di nuove e sempre più variegate figure di professionisti che mettono la loro specifica competenza tecnica a disposizione sia di organismi pubblici che di aziende e di singoli cittadini.

Molte di queste professioni - anche per il loro carattere di novità - sfuggono a qualsiasi previsione regolamentare che valga ad assicurare forme di garanzie per gli utenti e, nel contempo, di tutela della relativa dignità professionale.

È necessaria, pertanto, una presa di posizione del legislatore in direzione dell'istituzione di un sistema ordinamentale che assicuri il perseguimento di tali obiettivi. V'è, in altri termini, l'esigenza - oggi non più rinviabile - di dare riconoscimento effettivo alla professione di perito consulente per adeguarne l'esercizio a quello delle altre professioni esistenti sul mercato occupazionale che già ricevono tutela in specifici ordinamenti.

Proprio per evitare ogni ingiustificata spequazione con le altre professioni, in gran parte operanti negli stessi settori di attività, che traggono indubbi benefici ed una notevole valorizzazione dal già intervenuto riconoscimento nell'ambito di specifici ordinamenti è indispensabile elevare alla meritata

dignità anche la professione di perito consulente. E ciò si è inteso fare attraverso l'istituzione del relativo albo professionale e la creazione dei collegi professionali, coordinati - nello sforzo di vigilare sull'esercizio della professione - da un consiglio nazionale.

Al perseguimento degli stessi obiettivi è finalizzata l'introduzione di un articolato sui requisiti che dovranno essere posseduti per ottenere l'iscrizione all'albo e la previsione di cause di incompatibilità che determinano l'impossibilità di esercitare la professione in modo adeguato con la dignità ed il decoro che le specifiche funzioni comportano.

Per adeguarsi al precetto costituzionale che vieta il ricorso a forme di giurisdizione speciale è stata inoltre introdotta - nell'ambito della specifica disciplina riservata al procedimento disciplinare - la possibilità di impugnare direttamente davanti al tribunale civile i provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio direttivo di ogni collegio.

Sul piano delle garanzie del perseguimento degli obiettivi si colloca, altresì, il potere di intervento sostitutivo che viene riconosciuto al Ministro di grazia e giustizia per reprimere ogni condotta degli organi di gestione che dovesse sostanziare una grave elusione dei precetti posti dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della professione)

1. È istituito l'albo professionale dei periti consulenti, di seguito denominato «albo». L'iscrizione all'albo comporta il riconoscimento di specifica competenza in materia di indagini tecniche, amministrative ed estimative, nelle categorie e subcategorie elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

(Esercizio della professione)

1. Il perito consulente non può esercitare la libera professione se non è iscritto all'albo.

2. Nell'esercizio della professione il perito consulente ha l'obbligo del segreto professionale.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. L'iscrizione all'albo non è consentita ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici e privati ai quali sia precluso l'esercizio della libera professione.

Art. 4.

(Vigilanza sull'esercizio della professione)

1. La vigilanza sull'esercizio della professione di perito consulente spetta al collegio professionale costituito in base alle disposizioni contenute negli articoli 5 e seguenti.

Art. 5.

(Collegio professionale)

1. In ogni regione è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale, retto da un consiglio direttivo.

Art. 6.

(Composizione del consiglio direttivo ed eleggibilità dei consiglieri)

1. Il consiglio direttivo del collegio è eletto dall'assemblea degli iscritti ed è composto da cinque membri, quando gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, e da nove membri quando gli iscritti superano il numero di mille.

2. I componenti del consiglio direttivo durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due volte.

Art. 7.

(Cariche del consiglio)

1. Il consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente, il segretario e il tesoriere.

2. Il consiglio elegge altresì i revisori dei conti.

Art. 8.

(Presidente)

1. Il presidente rappresenta il collegio ed esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge. In caso di assenza o di altro impedimento le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 9.

(Segretario)

1. Il segretario sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di segreteria del collegio; è altresì responsabile della stesura dei verbali del consiglio direttivo e di quelli delle assemblee generali. Firma, con il presidente, gli attestati di appartenenza al collegio e quelli di benemerita.

Art. 10.

(Tesoriere)

1. Il tesoriere è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del collegio, in conformità alle deliberazioni degli organi competenti. Ha il compito di tenere i libri contabili, anche con l'ausilio di collaborazioni professionali esterne. Cura, con i revisori dei conti, la formazione dei rendiconti. In caso di assenza o di altro impedimento, le funzioni di tesoriere sono svolte dal segretario.

Art. 11.

(Attribuzioni del consiglio)

1. Il consiglio direttivo:

a) cura l'osservanza delle norme professionali e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito consulente e svolge attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni annuali;

d) dispone la convocazione dell'assemblea;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, l'importo della tassa per l'iscrizione all'albo ed il contributo dovuto dagli iscritti per il rilascio di certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

i) dispone la sospensione dall'albo dell'iscritto che non adempie all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti al collegio;

l) nomina i componenti della commissione di disciplina.

Art. 12.

(Decadenza dalla carica di consigliere)

1. I componenti del consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, e a cinque riunioni nel corso dell'anno, decadono dalla carica.

Art. 13.

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio direttivo può essere sciolto nel caso in cui non si sia provveduto alla sua integrazione mediante sostituzione dei membri decaduti, se non sia in grado di funzionare o se assuma atteggiamenti contrari alle disposizioni della presente o di altre leggi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale deve, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con de-

creto del Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio nazionale di cui all'articolo 17.

Art. 14.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi e da due supplenti.

2. I revisori dei conti, individualmente e collegialmente, controllano la gestione dei fondi, verificano i bilanci predisposti dal consiglio e ne riferiscono all'assemblea.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non possono ricoprire altre cariche elettive.

4. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal consiglio direttivo. I revisori effettivi scelgono, fra di loro, il presidente.

5. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un revisore effettivo, subentra il supplente più anziano per iscrizione all'albo.

6. Il presidente del collegio dei revisori dei conti, o un suo delegato, ha diritto di partecipare, senza voto deliberante, alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 15.

(Assemblea degli iscritti)

1. L'assemblea degli iscritti all'albo, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio direttivo.

2. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo ed in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

3. L'assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti.

4. L'assemblea ordinaria si riunisce annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è convocata con avviso da inviare agli iscritti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza e quella dell'eventuale seconda convocazione.

6. L'assemblea degli iscritti all'albo per l'approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocata annualmente entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Il presidente convoca l'assemblea straordinaria ogni volta che lo deliberi il consiglio direttivo.

Art. 16.

(Assemblea per l'elezione del consiglio direttivo)

1. La data per l'elezione del consiglio direttivo è fissata dal presidente in un periodo di tempo compreso tra i trenta e i sessanta giorni successivi alla scadenza del consiglio in carica. L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando partecipino alla votazione almeno la metà degli iscritti e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

3. Il voto è personale, diretto e segreto. Ogni iscritto può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri da eleggere.

4. Prima di procedere all'elezione l'assemblea nomina il seggio elettorale composto dal presidente, dal segretario e da due scrutatori.

5. Il seggio elettorale può adottare specifiche disposizioni per disciplinare lo svolgimento delle varie fasi elettive. Esso fa constare le relative operazioni in apposito pro-

cesso verbale una copia del quale deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia unitamente al verbale di proclamazione degli eletti ed alla successiva deliberazione consiliare di convalida.

6. Il consigliere eletto con il maggior numero di suffragi convoca entro dieci giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti il nuovo consiglio direttivo per procedere alla convalida degli eletti o alla surroga dei consiglieri eletti che abbiano dichiarato di rinunciare alla carica o che, al momento dell'adozione della deliberazione, versino in una situazione di incompatibilità.

Art. 17.

(Consiglio nazionale dei periti consulenti)

1. Il consiglio nazionale dei periti consulenti ha sede in Roma ed è composto da tanti membri quanti sono i collegi regionali, ognuno dei quali è eletto in rappresentanza dei rispettivi consigli direttivi.

2. I componenti del consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il periodo di tre anni decorre dalla data di pubblicazione della proclamazione degli eletti nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

3. I consigli direttivi dei singoli collegi devono essere convocati per l'elezione del proprio rappresentante entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del consiglio nazionale.

4. La relativa deliberazione è comunicata nei dieci giorni successivi al Ministro di grazia e giustizia che con proprio decreto, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero, provvede alla relativa proclamazione.

Art. 18.

(Cariche del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente,

il segretario e il tesoriere. Elegge altresì i revisori dei conti.

Art. 19.

(Presidente del consiglio nazionale)

1. Il presidente del consiglio nazionale ne ha la rappresentanza ed esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

2. Il presidente convoca il consiglio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque componenti.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 20.

(Attribuzioni del consiglio nazionale)

1. Il consiglio nazionale:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro di grazia e giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli direttivi dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi collegi;

d) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli direttivi dei collegi e sulla nomina dei commissari straordinari;

e) stabilisce ogni biennio, con deliberazione che deve essere approvata dal Ministro di grazia e giustizia, il contributo annuale che deve essere corrisposto da parte degli iscritti all'albo;

f) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del consiglio nazionale la misura del contributo annuo che deve essere corrisposto dai collegi territoriali;

g) nomina i tre revisori dei conti effettivi ed i due supplenti di cui all'articolo 23.

Art. 21.

(Segretario)

1. Il segretario del consiglio nazionale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di segreteria del consiglio nazionale ed è responsabile della stesura dei relativi verbali.

Art. 22.

(Tesoriere)

1. Il tesoriere del consiglio nazionale è responsabile degli atti di gestione economica e finanziaria del consiglio, in conformità alle relative delibere.

2. Il tesoriere ha il compito di tenere i libri contabili, anche con l'ausilio di collaborazioni professionali esterne. Cura, con i revisori dei conti, la formazione dei rendiconti. In caso di assenza, le funzioni di tesoriere sono assunte dal segretario.

Art. 23.

(Revisori dei conti)

1. La gestione contabile del consiglio nazionale è controllata dai revisori dei conti, di cui tre sono effettivi e due supplenti; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I revisori dei conti sono eletti dal consiglio nazionale.

3. I revisori effettivi scelgono, fra di loro, il presidente.

4. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un revisore effettivo subentra il supplente più anziano di età.

Art. 24.

(Compatibilità)

1. La carica di membro del consiglio nazionale non è compatibile con quella di membro del consiglio di un collegio regionale.

Art. 25.

(Albo professionale dei periti consulenti ed elenco speciale dei non esercenti)

1. Il consiglio direttivo di ciascun collegio custodisce l'albo professionale dei periti consulenti.

2. Il consiglio direttivo, entro il primo trimestre di ogni anno, provvede alla revisione dell'albo ed alle occorrenti variazioni.

3. L'albo, a cura del presidente, deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio nazionale, ai presidenti della corte d'appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonché agli altri collegi.

4. L'albo deve contenere il cognome, il nome, l'anno di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, la data di iscrizione e il titolo in base al quale l'iscrizione è stata disposta, nonché il codice fiscale e la partita IVA. L'albo è compilato secondo l'ordine alfabetico.

5. Coloro che, ai sensi dell'articolo 3, non possono esercitare la professione, pur avendone i requisiti, sono iscritti, su loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 4, rimanendo dispensati dalla comunicazione del numero di partita IVA.

Art. 26.

(Divieto di iscrizione in più albi)

1. Si può essere iscritti in un solo albo. La violazione di tale divieto dà luogo ad azione disciplinare.

2. La data di iscrizione all'albo stabilisce l'anzianità. Coloro che, dopo la cancellazione, sono reinscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.

Art. 27.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale di cui all'articolo 25 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) certificato attestante il titolo di studio conseguito, non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore, ovvero titolo equipollente conseguito in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità; inoltre, per coloro che risultino, all'atto della domanda di ammissione all'albo, già iscritti in elenchi pubblici legalmente ordinati, il certificato di iscrizione rilasciato dal relativo ente;

c) certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti sia presso i tribunali che presso le preture;

d) certificato di godimento dei diritti civili;

e) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

f) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

g) certificato di residenza;

h) abilitazione all'esercizio della professione conseguita con il superamento di apposito esame da tenersi con le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Agli effetti dell'iscrizione all'albo è considerato utile, e sostitutivo dell'abilitazione di cui alla lettera h) del comma 1, il già avvenuto inserimento in:

a) ruoli dei periti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 24 gennaio 1980;

b) elenchi speciali dei consulenti tecnici per i sinistri marittimi tenuti secondo il codice della navigazione e il relativo regolamento;

c) elenchi speciali di liquidatori d'avarie tenuti secondo il regolamento del codice della navigazione marittima;

d) elenco dei periti doganali di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

3. Non possono ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale coloro che hanno riportato condanna a pene che, a norma del vigente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo.

Art. 28.

(Iscrizione all'albo)

1. Il consiglio direttivo delibera sulla domanda di iscrizione all'albo nel termine di tre mesi dalla sua presentazione. La deliberazione è motivata. Qualora il consiglio direttivo non abbia provveduto entro il termine stabilito, l'interessato può, entro i trenta

giorni successivi, proporre ricorso al consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Art. 29.

(Cancellazione dall'albo e sospensione per morosità)

1. Il consiglio direttivo dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e d);

b) quando ricorra una causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 3.

2. L'iscritto all'albo che per oltre dodici mesi non adempie al pagamento della tassa di iscrizione può essere sospeso dall'albo.

3. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio direttivo quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.

4. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art. 30.

(Comunicazione delle deliberazioni del consiglio)

1. Le deliberazioni del consiglio direttivo in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo sono comunicate, nel termine di trenta giorni, all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del di-

stretto nella cui circoscrizione ha sede il collegio.

Art. 31.

(Responsabilità disciplinare)

1. Al perito consulente che ponga in essere una condotta in violazione dei doveri che presiedono all'esercizio della professione o comunque contraria alla dignità o al decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 32.

Art. 32.

(Sanzioni disciplinari)

1. L'organo che delibera sulle sanzioni per gli iscritti all'albo è il consiglio direttivo, su proposta della commissione di disciplina.

2. Le sanzioni sono le seguenti:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a novanta giorni e non superiore a tre anni;
- d) la radiazione.

Art. 33.

(Procedimento disciplinare)

1. La commissione di disciplina è nominata dal consiglio direttivo; è composta da tre membri effettivi e da due supplenti; instaura e presiede ai procedimenti disciplinari nei quali siano irrogabili le sanzioni di cui all'articolo 32; propone le sanzioni al consiglio direttivo.

2. Il consiglio direttivo decide sulla proposta della commissione di disciplina previa disamina dell'eventuale opposizione fatta pervenire dall'interessato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione adottata dalla commissione di disciplina.

Art. 34.

(Avvertimento)

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito consulente all'osservanza dei suoi doveri.

2. L'avvertimento è inflitto dal consiglio direttivo, senza l'instaurazione del procedimento disciplinare, nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del consiglio direttivo.

Art. 35.

(Censura)

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta dal consiglio direttivo, senza l'instaurazione del procedimento disciplinare, nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

Art. 36.

(Sospensione dall'albo)

1. La sospensione dall'albo può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale ed è proposta con deliberazione della commissione di disciplina.

2. Oltre ai casi di sospensione previsti da disposizioni del codice penale, comportano obbligatoriamente la sospensione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in una casa di custodia o l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva;

- c) l'emissione di un mandato di cattura;
- d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;
- e) il comportamento dell'iscritto incompatibile con le prescrizioni delle norme deontologiche di cui all'allegato 2.

3. Nei casi di cui al comma 2, la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'articolo 32.

Art. 37.

(Radiazione)

1. La radiazione dall'albo è pronunciata a carico dell'iscritto che ha, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, comporta obbligatoriamente la radiazione dall'albo.

3. Comportano, altresì, obbligatoriamente la radiazione dall'albo:

a) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e la interdizione dalla professione di uguale durata;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario o l'assegnazione a un soggiorno obbligato.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la radiazione è disposta dal consiglio direttivo senza l'instaurazione del procedimento disciplinare.

Art. 38.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale)

1. Il perito consulente sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato ai sensi dell'articolo 37, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, quando non interviene sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Art. 39.

(Fatti costituenti reato)

1. Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art. 40.

(Prescrizione e competenza)

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

2. La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio direttivo nel territorio del quale risiede l'inquisito.

Art. 41.

(Istruttoria e svolgimento del procedimento disciplinare)

1. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che colui che è sottoposto alla procedura sia stato invitato a comparire avanti la commissione di disciplina, con l'assegnazione di un termine per controdedu-

zioni non inferiore a dieci giorni, e sia stato da questa ascoltato.

2. Il presidente nomina, tra i componenti della commissione, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.

3. La commissione, udito l'interessato, che può essere assistito da persona di sua fiducia, ed esaminate le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

4. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva nè dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

5. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti e una compiuta illustrazione dei motivi della decisione. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «Non si dà luogo a provvedimento disciplinare».

6. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nella cui circoscrizione colui che è sottoposto alla procedura risiede, nonchè al procuratore generale presso la corte d'appello.

Art. 42.

(Ricusazione ed astensione dei componenti del consiglio direttivo)

1. I componenti del consiglio direttivo devono astenersi nei casi previsti dal codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull'astensione e sulla ricusazione decide il consiglio.

2. Se non è disponibile il numero dei componenti del consiglio prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi al consiglio nazionale, che provvede a designare il consiglio avente sede nel più vicino distretto di corte d'appello.

3. Il consiglio competente ai sensi del comma 2, se autorizza l'astensione o ricono-

sce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio direttivo cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 43.

(Ricusazione ed astensione dei membri del consiglio nazionale)

1. L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio nazionale sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

2. Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione, decide lo stesso consiglio nazionale.

Art. 44.

(Nuova iscrizione dei radiati dall'albo)

1. Il perito esperto consulente in specialità radiato dall'albo può essere iscritto nuovamente purchè siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fosse derivato da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.

2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Art. 45.

(Ricorso avverso le decisioni del consiglio direttivo)

1. Contro le deliberazioni del consiglio direttivo è ammesso il ricorso al tribunale competente per territorio.

Art. 46.

(Criteri per la determinazione degli onorari)

1. I criteri per la determinazione degli onorari spettanti ai periti consulenti sono stabiliti con tariffa approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, acquisito il parere del consiglio nazionale.

2. I compensi per le prestazioni professionali sono liquidati con riferimento alla durata e alla complessità delle prestazioni medesime. Si tiene conto altresì della sede, dell'urgenza e delle responsabilità assunte dal professionista.

3. I periti consulenti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti in caso di mancato pagamento degli onorari o dei diritti loro dovuti o di mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

4. Su reclamo del cliente interessato, il consiglio ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture non restituite nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Art. 47.

(Prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale)

1. Per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale di cui all'articolo 25, gli interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano, alla cancelleria della corte d'appello che ha sede nel capoluogo di regione, domanda di iscrizione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il presidente della corte d'appello provvede alla costituzione di una commissione straordinaria composta da tre magistrati di corte d'appello, che eleggono al proprio interno il presidente. Le funzioni di segretario sono

esercitate da un cancelliere o da un segretario giudiziario designato dal presidente.

3. La commissione esamina le domande e forma un albo ed un elenco speciale. La formazione dell'albo e dell'elenco speciale deve essere ultimata entro quattro mesi dalla costituzione della commissione.

4. Successivamente alla formazione dell'albo, il presidente della corte d'appello convoca l'assemblea degli iscritti per la nomina del consiglio direttivo secondo le norme contenute nella presente legge.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1
(articolo 1)

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Panificazione e pane
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Latte-burro-latticini e derivati del latte
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Ortaggi e frutta
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Viticoltura
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Ristoraz. albergh. e collett. aziend.
Legno e arredamento	Legno	Falegnameria
Legno e arredamento	Legno	Pavimenti in legno
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Filati di fiocco
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Filati di lana
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Finte pelli in genere
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Moquettes e prodotti similari
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Pizzi e merletti
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Tessuti di lana
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Tessuti di seta-Raion-Fiocco-Nylon
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Tessuti plastificati
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Tessuti stampati di ogni genere
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Tessuti trattati ed accoppiati
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Abiti e confezioni per donna
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Abiti e confezioni per uomo
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Biancheria confezionata per donna
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Calzetteria in genere
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Guanti in genere
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Maglierie
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Pellicceria e pelletteria	Pellicc. confezionata e relative pelli
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Pellicceria e pelletteria	Pelletterie e confezioni in pelle
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Pellicceria e pelletteria	Pelli grezze per calzature e pelletteria
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Pellicceria e pelletteria	Pelli conciate per pellicceria
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Pellicceria e pelletteria	Pelli grezze per pellicceria
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Siderurgia	Metalli ferrosi-Leghe e fusioni
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Siderurgia	Metalli-Leghe e fusioni
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Siderurgia	Progettazione meccanica
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Apparecchi di misurazione gas e liquidi
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Art. casalinghi in metallo-Coltetteria
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Distributori e giochi automatici
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Forni metallurgici e fonderie
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Frigoriferi industriali
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Impianti antincendio e di sicurezza
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Impianti e attrezzi per autorimesse
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Impianti idraulici ed a vapore
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Impianti per ind. chimica e farmaceut.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Impianti per tratt. mecc. superf. metall.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Impianti petrolchimici-petroliiferi
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Autom.-Strum.-Impianti scient.-Sper.-In.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Impianti util. energ. pneum.-Oleodinam.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Lav. metalli in lastra e loro attrez.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine ed attrez. per l'agricolt.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine ed attrez. edil. strad. mov. ter.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Ascensori montacarichi scale mobili
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine ed attrez. per calzaturificio
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine ed attrez. per enolog. e acque gassate
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine ed attrez. per industria grafica
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine ed attrez. per maglifici e calzifici
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine ed attrez. stamp. estrus. mater. plas.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine ed attrez. per tessit. filat. cardat.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine forni per past. panif. indus. dolc.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine per ufficio fotoripr. mac. fotoco.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Macchine utens. utensil. ferram. casaling.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmecchanica	Minuteria metallica e di precisione

Segue: ALLEGATO 1

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Motori a scoppio e combus. interna
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Motrici e mat. fisso rotab. ferro. tran.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Officine meccaniche e loro attrezz.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Pompe macch. pneumatiche compressori
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Trattamento superfici in metallo
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Appl. elettriche di misura e telemis.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Dinamo altern. motori convert. trasf.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Elettrodomestici
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti centralizzati radio-tv
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti di trasp. e distrib. energ. el.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti e appar. bassa, media e alta tens.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti e applic. varie dell'elettron.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti galvanotecnici
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti antinquinamento in genere
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Radiotecnica ed acces. per telecomun.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Televisione ed applicazioni relative
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	App. impianti per utiliz. ener. sol.
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Acidi organici ed inorganici
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Adesivi e sigillanti per edilizia
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Ecologia (controlli inquinamenti)
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Inchiostri da stampa
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Insetticidi ed anticrittogamici
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Materie plastiche
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Olii e grassi lubrificanti
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Olii essenz. profumi aromi cosmetica
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Produzione special. medic. farmac. acque min.
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Vernic. col. piom. smalt. per calzate.
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Chimica	Gomma
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Combustibili-Carburanti	Brucciatori di nafta carbone e metano
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Combustibili-Carburanti	Carbone vegetale
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Combustibili-Carburanti	Combustibili liquidi
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Industrie estrattive	Cave-Torbiere-Miniere
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Industrie estrattive	Minerali in genere
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Industrie estrattive	Minerali metalliferi
Automezzi-Infortunistica stradale	Automezzi-Infortunistica stradale	Veicoli industriali
Automezzi-Infortunistica stradale	Automezzi-Infortunistica stradale	Cicli e motocicli
Automezzi-Infortunistica stradale	Automezzi-Infortunistica stradale	Caravan-Roulottes
Carta-Stampa-Editoria	Carta	Aziendologia grafica
Carta-Stampa-Editoria	Carta	Carta-Cartoni-Imballaggi
Carta-Stampa-Editoria	Stampa	Fotoincisioni
Carta-Stampa-Editoria	Stampa	Serigrafia-Stampa speciali
Carta-Stampa-Editoria	Stampa	Tipografia
Carta-Stampa-Editoria	Editoria	Accert.-Diffusione giornali e periodici
Carta-Stampa-Editoria	Editoria	Contratti editoriali e d'autore
Carta-Stampa-Editoria	Editoria	Edizioni e pubblicazioni
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Progettazione edile
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Costruzioni ad uso agricolo
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Costruzioni ad uso industriale
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Costruzioni stradali e ferroviarie
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Isolamenti termici ed acustici
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Pavimenti e rivestimenti
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Pietre e marmi
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Terreni fabbricabili
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Urbanistica
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Vetro-Ceramica	Vetri-Cristalli-Specchi
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Vetro-Ceramica	Vetro di sicurezza
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Vetro-Ceramica	Vetro cavo
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Vetro-Ceramica	Vetro pressato
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Impiantistica civile	Impianti acqua

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 1

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Impiantistica civile	Impianti elettrici
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Impiantistica civile	Impianti riscaldamento
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Impiantistica civile	Impianti sanitari
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Impiantistica civile	Prevenzione incendi
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Turismo	Stabilimenti balneari
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Turismo	Stabilimenti terapeutici
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Ospitalità	Alberghi-Ristoranti-Caffè-Ritrovi
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Spettacolo	Noleggio films
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Attività aeree	Aerei: servizi ed addestramento
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Attività marittime	Avarie maritt. (Ripart. perdite-Danni)
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Attività marittime	Nautica-Condotta navio manovra navi
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Attività marittime	Navi-Galleggianti e loro attrezzat.
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Attività marittime	Navigazione da diporto
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Trasporti	Containers
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Trasporti	Trasporti aerei
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Trasporti	Trasporti automobilistici
Attività marittime ed aeree-Trasp.	Trasporti	Trasporti ferroviari
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Circolazione stradale veicoli a motore
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Trasporti terrestri di merci
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Circolazione mezzi nautici
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Trasporti marittimi e nautici in genere
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Trasporti aerei
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Cristalli-Vetri-Specchi
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Incendi-Furti
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Grandine
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Infortuni in genere
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Responsabilità civile
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Rischi speciali
Tecnica assicurativa	Tecnica assicurativa	Tutela assicur. e respons. contratt.
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Automazione
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Commerciali e marketing
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Consulenze finanziarie
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Consulenze in borsa merci e valori
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Export-Import
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Informatica-Elaboraz. elettron. dati
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Organizzazione scientifica
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Prevenzione infortuni sul lavoro
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Protezioni private industriali
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Pubbliche relazioni-Pubblic.-Propag.
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Organizzazione in materia di lavoro
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Organizzazione scritture contabili
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Tecnologia e produzione
Preziosi	Preziosi	Argenteria
Preziosi	Preziosi	Coralli-Pietre dure e perle
Preziosi	Preziosi	Gioielleria e pietre preziose
Preziosi	Preziosi	Gioielleria antica
Preziosi	Preziosi	Metalli preziosi
Preziosi	Preziosi	Orologeria
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua araba
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua francese
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua inglese
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua portoghese
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua romena
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua spagnola
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua tedesca
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua ungherese
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua persiana
Servizi tributari ed amministrativi	Servizi tributari ed amministrativi	Dazi e imposte doganali
Servizi tributari ed amministrativi	Servizi tributari ed amministrativi	Imposte dirette

Segue: ALLEGATO 1

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
Servizi tributari ed amministrativi	Servizi tributari ed amministrativi	Imposte indirette
Servizi tributari ed amministrativi	Servizi tributari ed amministrativi	Tributi diversi
Gestione beni immobili	Gestione beni immobili	Gestione beni immobili
Belle Arti-Antiquariato	Belle Arti	Arte islamica ed orientale
Belle Arti-Antiquariato	Belle Arti	Ceramiche d'arte
Belle Arti-Antiquariato	Belle Arti	Disegni-Incis.-Ex-Libro per Modern.-Con.
Belle Arti-Antiquariato	Belle Arti	Grafica antica-Moderna e contemporanea
Belle Arti-Antiquariato	Belle Arti	Industrial-Design
Belle Arti-Antiquariato	Belle Arti	Pittura contemporanea
Belle Arti-Antiquariato	Belle Arti	Pittura moderna (800)
Belle Arti-Antiquariato	Belle Arti	Scultura moderna e contemporanea
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Arazzi e tappeti d'arte
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Libri-Manosc.-Docum. paleogr. antichi
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Liuteria antica
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Mobili antichi
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Oggetti artistici antichi e moderni
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Pittura antica
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Restauro opere/oggetti arte ant. e mod.
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Analisi chimico-fisica reperti art.
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Araldica-Diplomatica
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Archeologia
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Filatelia
Belle Arti-Antiquariato	Antiquariato	Numismatica
Specialità varie	Specialità varie	Agenzie pubbliche (licenze-cert. trap.)
Specialità varie	Specialità varie	Aste
Specialità varie	Specialità varie	Prodotti e lavori odontotecnici
Specialità varie	Specialità varie	Armi e munizioni-Esplosivi e balist.
Specialità varie	Specialità varie	Dattilografia
Specialità varie	Specialità varie	Fonia
Specialità varie	Specialità varie	Grafologia-Grafoanalisi
Specialità varie	Specialità varie	Scrittura-Ricerca falsi
Specialità varie	Specialità varie	Strum. musicali a fiato-Tast.-Percuss.
Specialità varie	Specialità varie	Prevenz. incidenti sulle piste sci
Specialità varie	Specialità varie	Energie alternative-Cogenerazione
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Pasticceria e dolciumi
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Riso-Risone e sottoprodotti
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Conserve alimentari animali
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Industrie alimentari
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Olivicoltura
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Cereali
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Floricoltura-Vivaistica
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Caffè-Coloniali-Surrogati
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Birra-Liquori-Sciropi-Alcolici
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Uve-Mosti-Vini ed aceto
Legno-Arredamento	Legno	Legname d'opera e da costruzione
Legno-Arredamento	Legno	Serramenti
Legno-Arredamento	Arredamento	Disegno mobili
Legno-Arredamento	Arredamento	Progettazione d'interni
Legno-Arredamento	Arredamento	Arredamenti negozi
Legno-Arredamento	Arredamento	Mobili comuni ed in serie
Legno-Arredamento	Arredamento	Mobili in stile
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Cascami di cot.-Lana-Seta-Raion-Fioc.
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Filati di cotone
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Filati di nylon e similari
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Filati di raion
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Filati di seta
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Stoffe per mobili ed arredamento
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Stracci per ind. tess. cart. pezz. per stoff.
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Tess. di canapa-Juta-Lino-Saccheria

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 1

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Tessili	Tessuti di cotone
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Abiti e confezioni per bambino
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Biancheria confezionata per uomo
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Abbigliamento	Calzature in genere
Tessili-Abbigliamento-Pellicc.-Pell.	Pellicceria e Pelletteria	Pelli conciate per calzat. e pellett.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Disegno meccanico
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Apparecchiature per analisi cliniche
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Apparecchi di sollevamento
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Art. tec. indus. rubin. per idraul. vapore
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Carpenteria metallica
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Forni metallurgici e fonderie
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Frigoriferi industriali
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Impianti antincendio e di sicurezza
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Impianti idraulici ed a vapore
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Impianti per tratt. mecc. superf. metall.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Impianti petrolchimici-Petroliferi
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Autom. strum. impianti scient. sper. in
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Impianti util. energ. pneum.-Oleodinam.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Lav. metalli in lastra e loro attrezz.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macchine ed attrezzi per l'agricolt.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macch. ed attrez. edil. strad. mov. terr.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Ascensori-Montacarichi-Scale mobili
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macchine ed attrezzi per calzaturific.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macch. attrezzi per industria grafica
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macch. attrez. per maglif. e calzifici
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macch. attrez. stamp. estrus. mater. pl.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macch. attrez. per tessit. filat. cardat.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macch. per ufficio fotoripr. mac. fotocop.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Macch. utens. utensil. ferram. casaling.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Minuteria metallica e di precisione
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Motori a scoppio e combust. interna
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Officine meccaniche e loro attrez.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Pompe-Macchine pneumatiche-Compressori
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Metalmeccanica	Trattamento superfici in metallo
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Elettrochimica-Elettroacustica
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti di vent. e condiz. aria
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti e macchine cinematogr.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti parafulmini
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Impianti termici-Ilum.-Segnal.
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Acustica applic.-Inquinamento fonico
Meccanica-Elettricità-Tecnologie I	Elettrotecnica	Telefonia e telegrafia
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Combustibili-Carburanti	Combustibili solidi
Chimica-Combust.-Ind. Estratt.-Tecn.	Combustibili-Carburanti	Legna da ardere
Automezzi-Infortunistica Stradale	Automezzi-Infortunistica Stradale	Autovetture
Automezzi-Infortunistica Stradale	Automezzi-Infortunistica Stradale	Infortunistica stradale
Carta-Stampa-Editoria	Carta	Legatoria-Cartotecnica
Carta-Stampa-Editoria	Stampa	Fotografia industr.-Editor. d'arte
Carta-Stampa-Editoria	Stampa	Litografia-Fotolitografia
Carta-Stampa-Editoria	Stampa	Imballaggi fles. e mater. accoppiati
Carta-Stampa-Editoria	Stampa	Rotocalco-Calcografia-Flessografia
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Edilizia	Asfalti-Bitumi-Catrami-Impermeabiliz.
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Edilizia	Calce-Cementi-Gessi-Sabbia-Ghiaia
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Edilizia	Costruzioni ad uso civile
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Edilizia	Costruzioni idrauliche
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Edilizia	Isolamenti termici ed acustici
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Edilizia	Pavimenti e rivestimenti
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Edilizia	Terreni agricoli
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Edilizia	Tinteggiature e verniciature tappez.
Edilizia-Ceramica-Implantist.	Vetro-Ceramica	Vetrocamera stratificato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 1

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
Edilizia-Ceramica-Impiantist.	Impiantistica civile	Impianti gas
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Ospitalità	Comunità varie-Convitti e case di cura
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Ospitalità	Gestione Alberghi-Ristoranti-Caffè
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Ospitalità	Negozi in genere
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Spettacolo	Gestione di teatri e cinematografi
Attività Marittime ed Aeree-Trasp.	Attività Aeree	Aerei ed accessori
Attività Marittime ed Aeree-Trasp.	Attività Aeree	Aerei: incidenti di volo
Attività Marittime ed Aeree-Trasp.	Attività Marittime	Navigazione da regata
Attività Marittime ed Aeree-Trasp.	Trasporti	Trasporti automobilistici
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Commerciali e marketing
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Consulenze finanziarie
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Consulenze in borsa merci e valori
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Export-Import
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Informatica-Elaboraz.-Elettron.dati
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Organizzazione scientifica
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Prevenzioni infortuni sul lavoro
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Protezioni private industriali
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Pubbliche relazioni-pubblic.-propag.
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Organizzazione in materia di lavoro
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Organizzazione scritture contabili
Organizzazione Aziendale	Organizzazione Aziendale	Tecnologia e produzione
Preziosi	Preziosi	Argenteria
Preziosi	Preziosi	Coralli pietre dure e perle
Preziosi	Preziosi	Gioielleria e pietre preziose
Preziosi	Preziosi	Gioielleria antica
Preziosi	Preziosi	Metalli preziosi
Preziosi	Preziosi	Orologeria
Lingue Estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua francese
Lingue Estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua inglese
Lingue Estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua portoghese
Lingue Estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua romena
Lingue Estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua spagnola
Lingue Estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua tedesca
Lingue Estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua ungherese
Servizi Tributari ed Amministrativi	Servizi Tributari ed Amministrativi	Dazi ed imposte doganali
Servizi Tributari ed Amministrativi	Servizi Tributari ed Amministrativi	Imposte dirette
Servizi Tributari ed Amministrativi	Servizi Tributari ed Amministrativi	Imposte indirette
Servizi Tributari ed Amministrativi	Servizi Tributari ed Amministrativi	Tributi diversi
Gestione Beni Immobili	Gestione Beni Immobili	Gestione beni immobili
Belle Arti Antiquariato	Belle Arti	Arti applicate contemporanee
Belle Arti Antiquariato	Belle Arti	Ceramiche d'arte
Belle Arti Antiquariato	Belle Arti	Disegni-incis.-ex libris' per modern-con
Belle Arti Antiquariato	Belle Arti	Grafica antica moderna e contempor.
Belle Arti Antiquariato	Belle Arti	Industrial design
Belle Arti Antiquariato	Belle Arti	Pittura contemporanea
Belle Arti Antiquariato	Belle Arti	Pittura moderna ('800)
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Scultura moderna e contemporanea
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Arazzi e tappeti d'arte
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Libri-manosc.-docum. paleogr. antichi
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Mobili antichi
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Oggetti artistici antichi e moderni
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Pittura antica
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Restauro opere-oggetti arte ant. e mod.
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Analisi chimico-fisica reperti art.
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Archeologia
Belle Arti Antiquariato	Antiquariato	Numismatica
Specialità varie	Specialità varie	Agenzie pubbliche (licenze-cert. trap.)
Specialità varie	Specialità varie	Aste
Specialità varie	Specialità varie	Prodotti e lavori odontotecnici

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 1

DESCRIZIONE SETTORI	DESCRIZIONE CATEGORIE	DESCRIZIONE SPECIALITÀ
Specialità varie	Specialità varie	Armi e munizioni-Esplosivi e balist.
Specialità varie	Specialità varie	Sicurezza
Organizzazione aziendale	Organizzazione aziendale	Credito speciale alle imprese
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Estimo
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Turismo	Industrie turistiche
Attività grafologiche	Attività grafologiche	Consulenza età evolutiva
Attività grafologiche	Attività grafologiche	Consulenza familiare
Attività grafologiche	Attività grafologiche	Consulenza professionale attitudinale
Attività grafologiche	Attività grafologiche	Fonia
Attività grafologiche	Attività grafologiche	Grafologia e grafoanalisi
Attività grafologiche	Attività grafologiche	Ricerca falsi su dattiloscritte
Attività grafologiche	Attività grafologiche	Ricerca falsi su manoscritte
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Disegno edile
Medici-Psicologi	Medici-Psicologi	Cardiologia
Argenter. antica eur. e N.-amer.		Argenter. antica europea e Nord Amer.
Medici-Psicologi	Medici-Psicologi	Medicina dello sport
Alimentazione-Prodotti e derivati	Alimentazione-Prodotti e derivati	Sommeliers
Legno-Arredamento	Legno	Foreste e boschi
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Promoz./Sviluppo iniziative immobiliari
Lingue estere (Traduttori-Interpreti)	Traduttori-Interpreti	Lingua persiana
Turismo-Ospitalità-Spettacolo	Spettacolo	Gestioni alberghi e ristoranti caffè
Servizi tributari ed amministrativi	Servizi tributari ed amministrativi	Imposte dirette
Servizi tributari ed amministrativi	Servizi tributari ed amministrativi	Imposte indirette
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Costruzioni ad uso civile
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Prevenzione e sicurezza
Edilizia-Vetro-Ceramica-Impiantist.	Edilizia	Certificazione del rischio

ALLEGATO 2
(articolo 36)

CODICE DEONTOLOGICO

La deontologia è il complesso delle regole di condotta che devono essere rispettate nello svolgimento dell'attività professionale del perito, esercitata sia in forma indipendente sia dipendente, affinché la professione peritale dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima.

Al perito si richiedono probità e decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale.

Dignità

L'esperto procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria.

Si astiene da qualsiasi pubblicità concernente gli incarichi che riceve e dal fare annunci, avvisi o offerte di servizi a mezzo stampa, manifesti, insegne pubblicitarie, nonché, nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere passi o fare proposte presso mandatari, uomini d'affari o intermediari qualsiasi, mediante corresponsione di provvigioni o rimesse sugli onorari o altri vantaggi di qualsiasi natura.

Se fa parte dei raggruppamenti professionali, può farne menzione senza approfittare, tuttavia, delle cariche che potrebbe svolgere in questo raggruppamento per farsene una pubblicità personale.

Indipendenza

L'esperto conserva una indipendenza propria, senza essere influenzato da qualsiasi pressione da parte del cliente e, nello svolgimento del suo operato, non deve avere interesse personale diretto o indiretto nella soluzione della problematica, ma ascoltare la sua coscienza ed osservare la legislazione del suo Paese.

Imparzialità

L'esperto svolge il suo mandato con la più stretta imparzialità con astrazione delle proprie opinioni, gusti e delle sue relazioni con i terzi.

Nello svolgimento del suo mandato, non deve far conoscere la propria opinione: può, qualora intenda tentare una conciliazione tra le parti purchè resti nei limiti del suo mandato, dare pareri, consigli o spiegazioni tecniche che crede opportuni.

Responsabilità

L'esperto procede personalmente alle operazioni, ma può avvalersi della collaborazione di personale dipendente e di altri professionisti avendo cura nella scelta dei collaboratori, delle capacità e professionalità degli stessi sotto il suo mandato nel minor tempo compatibile con la natura dell'incarico e con gli obblighi in essere di cui è investito.

L'esperto che ha accettato un incarico è tenuto a compierlo fino a completa esecuzione; tuttavia, se nel corso dell'esecuzione del mandato è impedito, da avvenimento di forza maggiore o da motivo legittimo, a portare a termine il suo mandato, informa le parti, i loro consulenti e l'autorità e che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo dell'impedimento ed, in tutto il suo potere, deve facilitare il compito del suo successore.

Segreto professionale

È d'obbligo il rispetto del segreto d'ufficio per tutti i fatti o atti di cui l'esperto viene a conoscenza nell'esplicazione del suo incarico o mandato.

L'esperto ha l'obbligo di accertare che i suoi collaboratori osservino i principi di cui al primo periodo.

Comportamento professionale

Il comportamento dell'esperto deve essere improntato sempre a lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi.

Nel caso di acquisizione di clientela proveniente da altro professionista deve essere subordinata l'accettazione dell'incarico alla preventiva definizione dei rapporti con il precedente professionista.

Nei rapporti con i terzi, il professionista deve osservare un comportamento improntato a lealtà, serietà, correttezza, sempre favorendo il dialogo e la collaborazione, evitando competitività illecita per acquisire o sottrarre clienti ad altri.

Per promuovere azioni disciplinari nei confronti di altro associato, il consulente deve darne comunicazione al consiglio direttivo al fine di consentire la composizione bonaria della controversia.

Freternità collegiale

Nei rapporti con altri colleghi, si deve tenere conto delle preferenze giustificate per la fissazione delle riunioni.

Quando, per delibera del collegio, viene incaricato di redigere la relazione peritale, deve esporre con obiettività le differenti opinioni emesse dai suoi colleghi, a disposizione dei quali mette la sua esperienza, capacità e professionalità.

Rapporti con magistrati ed autorità

L'esperto, convocato di fronte all'autorità che lo ha designato, risponde ponderatamente e con precisione alle domande che gli sono state rivolte, astenendosi da commenti se il suo elaborato non viene omologato.

Aggiornamento professionale

Il consulente nell'esercizio della sua professione ha l'obbligo di garantire elevati livelli di preparazione, attraverso il continuo processo di aggiornamento professionale inerenti le discipline, come le leggi, i regolamenti, le normative, che formano la base cognitiva della professione, sia in relazione ai principi sia in relazione allo sviluppo concreto delle norme applicabili ai rapporti che gli sono affidati.

È considerato dovere professionale prendere parte ai corsi di qualificazione ed aggiornamento.

Onorari

Il consulente ha diritto ad un compenso in relazione all'ampiezza del mandato avuto, delle difficoltà in esso insite e delle responsabilità ad esso connesse.

Non è consentito conseguire profitti diversi oltre quelli spettanti dall'onorario. La richiesta del compenso deve essere formulata in modo da consentire al cliente l'individuazione della prestazione e del corrispondente onorario conteggiato.

La determinazione di compensi previsti dalla tariffa professionale e dalle altre norme in materia, sono garanzia di serietà e di chiarezza professionale nel rapporto con terzi.